Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 233

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Mercoledì, 26 agosto 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6501
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI



*DECRETI MINISTERIALI*

**Ministero delle finanze**



*DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO*



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI



### CONCORSI ED ESAMI



### REGIONI

**Regione Toscana**



**Regione Molise**



### SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO (SPECIALITÀ MEDICINALI) ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 233 DEL 26 AGOSTO 1981:

MINISTERO DELLA SANITA'

**Elenco n. 200 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte nel 1° semestre 1981.**

**(4863)**

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 1981, n. **484**.

**Uso dello spazio aereo, in attuazione della delega prevista dalla legge 23 maggio 1980, n. 242.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 3, lettere *a*) e *b*), della legge 23 maggio 1980, n. 242, recante delega al Governo per la disciplina dell'uso dello spazio aereo;
Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 1, secondo comma, della suddetta legge 23 maggio 1980, n. 242;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 1981;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, dei trasporti, della difesa e del tesoro;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.
*Spazi aerei*

Lo spazio aereo sottoposto alla sovranità nazionale, quello posto al di sopra delle acque internazionali sulla base di accordi regionali di navigazione aerea, nonché le parti di spazio aereo extraterritoriale attribuite all'Italia in base agli accordi internazionali si suddivide, ai fini dei servizi di assistenza al vôlo in generale e di quelli del traffico aereo in particolare, in spazio aereo controllato secondo le definizioni dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale ed in spazio aereo non controllato. In detti spazi i servizi di assistenza al volo sono assicurati dall'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e dall'Aeronautica militare secondo quanto dispone il presente decreto.

Art. 2.
*Tipi di traffico*

Il traffico aereo civile ed il traffico aereo militare il quale segue le procedure formulate dalla Organizzazione dell'aviazione civile internazionale, prendono il nome di traffico aereo generale.

Il traffico aereo militare che non segue le procedure formulate dall'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale prende il nome di traffico aereo operativo militare.

Art. 3.
*Spazi aerei di competenza dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale*

Gli spazi aerei di competenza dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale sono i seguenti:

*a*) zone di aerodromo e di avvicinamento istituite su aeroporti civili;

*b*) zone di aerodromo e di avvicinamento istituite su aeroporti militari aperti al traffico aereo civile di cui alla tabella *B* della legge 22 dicembre 1979, n. 635;

*c*) aerovie ed aree terminali di controllo;

*d*) spazi aerei non controllati, ai fini del traffico aereo generale.

Entro gli spazi aerei di cui al precedente comma, i servizi di assistenza al volo di competenza sono forniti dalla Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, con gli opportuni coordinamenti.

Art. 4.
*Spazi aerei di competenza dell'Aeronautica militare*

Gli spazi aerei di competenza dell'Aeronautica militare sono i seguenti:

*a*) zone di aerodromo e di avvicinamento istituite su areroporti militari e militari aperti al traffico aereo civile, non compresi nella tabella *B* di cui alla legge 22 dicembre 1979, n. 635;

*b*) rotte, corridoi e livelli necessari per il traffico aereo operativo-militare;

*c*) zone riservate alle operazioni militari;

*d*) spazi aerei non controllati, ai fini del traffico aereo operativo militare.

Entro gli spazi aerei di cui al precedente comma, i servizi di assistenza al volo di competenza sono forniti dall'Aeronautica militare, con gli opportuni coordinamenti e nel rispetto della normativa ICAO per quanto concerne il traffico aereo generale.

Art. 5.
*Accordi particolari*

I servizi di assistenza al volo nelle zone di aerodromo e di avvicinamento sugli aeroporti militari, su quelli militari aperti al traffico aereo civile, oppure su aeroporti civili, per esigenze operative di difesa, funzionali o di sicurezza, possono essere delegati per l'esercizio, in tutto o in parte, rispettivamente, alla Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale ed all'Aeronautica militare, previ accordi particolari tra il Ministero dei trasporti ed il Ministero della difesa che dovranno definire, tra l'altro, anche le relative responsabilità.

Ferme restando le proprie competenze concernenti la direzione dei servizi, l'Aeronautica militare e l'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale possono chiedere l'utilizzazione, a tempo determinato, di personale, rispettivamente, civile e militare, per far fronte a specifiche esigenze connesse con i servizi di assistenza al volo, sulla base della disciplina contenuta in accordi particolari.

Gli accordi di cui ai precedenti commi sono approvati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con quello dei trasporti.

Art. 6.

*Priorità di traffico*

Il traffico aereo in emergenza, sia generale che operativo militare ha la priorità su ogni tipo di traffico in tutti gli spazi aerei.

Il traffico aereo operativo militare svolto per esigenze reali di difesa dello spazio nazionale o per soccorso ha la priorità su ogni altro tipo di traffico, ad eccezione di quello di emergenza di cui al precedente comma, in tutti gli spazi aerei.

Art. 7.

*Permeabilità degli spazi*

Gli spazi aerei contemplati dai precedenti articoli 3, 4 e 5 possono essere utilizzati da tutto il traffico aereo, previo coordinamento tra gli enti operativi responsabili.

Art. 8.

*Organismi di coordinamento*

L'individuazione, la composizione e le modalità di funzionamento degli organismi di coordinamento a carattere operativo, sia a livello centrale che periferico, di cui all'art. 3, lettera *b*), della legge 23 maggio 1980, n. 242, destinati, fra l'altro, a garantire l'assolvimento dei compiti di istituto dell'Aeronautica militare e la permeabilità degli spazi aerei, saranno disciplinate con regolamento da adottarsi con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dei trasporti.

Con il regolamento di cui al comma precedente saranno disciplinate altresì la composizione e le modalità di funzionamento dell'organismo centrale di coordinamento a carattere generale che dovrà provvedere alla elaborazione degli accordi particolari previsti dal precedente art. 5.

Art. 9.

*Attribuzioni del capo di stato maggiore dell'Aeronautica*

La lettera *b*) del primo comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477, concernente le attribuzioni particolari del capo di stato maggiore dell'Aeronautica, è sostituita dalla seguente:

« *b*) presiedere all'alta direzione tecnica, operativa e di controllo:

dei servizi di assistenza al volo per quanto concerne il traffico aereo operativo militare che non segue le procedure formulate dall'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO), il traffico aereo militare sugli aeroporti militari e, salvo gli accordi particolari di cui all'art. 3, lettera *b*), della legge 23 maggio 1980, n. 242, il traffico aereo civile sugli aeroporti militari aperti al traffico civile non compresi nella tabella *B* di cui alla legge 22 dicembre 1979, n. 635;

dell'intero servizio meteorologico, ad eccezione dei servizi meteorologici aeroportuali attribuiti alla competenza dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale ».

Art. 10.

*Comitato consultivo per l'utilizzazione dello spazio aereo*

Per l'espletamento dei poteri di coordinamento attribuiti al presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'art. 3, lettera *a*), della legge 23 maggio 1980, n. 242, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il comitato consultivo per l'utilizzazione dello spazio aereo.

Sono membri del comitato:

*a*) il direttore generale dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale;

*b*) il direttore generale della Direzione generale dell'aviazione civile;

*c*) il sottocapo di stato maggiore dell'Aeronautica;

*d*) l'ispettore delle telecomunicazioni ed assistenza al volo dell'Aeronautica militare;

*e*) un esperto nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

La presidenza del comitato è assunta, per la durata di un anno, alternativamente, da uno dei membri appartenenti al Ministero dei trasporti ed al Ministero della difesa.

La nomina del presidente e dei membri del comitato è conferita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

I membri possono essere assistiti da propri esperti senza diritto di voto.

Art. 11.

*Compiti del comitato consultivo per l'utilizzazione dello spazio aereo*

Il comitato consultivo di cui al precedente art. 10 esprime parere:

*a*) in materia di ripartizione dello spazio aereo nell'ipotesi di contrasto tra le esigenze della difesa e quelle del traffico aereo generale, espresse dal Ministro della difesa o dal Ministro dei trasporti;

*b*) sulla posizione nazionale in seno agli organismi internazionali;

*c*) in tutti gli altri casi in cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ne ravvisi la necessità ai fini dell'esercizio dei poteri ad esso attribuiti dall'art. 3, lettera *a*), della legge 23 maggio 1980, n. 242.

I pareri di cui al precedente comma, se non formulati all'unanimità, devono comprendere le diverse opinioni espresse.

Art. 12.

*Modalità di funzionamento del comitato consultivo per l'utilizzazione dello spazio aereo*

Il comitato è convocato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, anche su richiesta del Ministro della difesa o del Ministro dei trasporti.

L'attività del comitato è disciplinata da un regolamento di funzionamento elaborato dal comitato stesso ed approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il comitato si avvale di una segreteria permanente che raccoglie e prepara la documentazione inerente le questioni di competenza del comitato, redige i verbali

di riunione e comunica agli enti interessati le decisioni adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri della difesa e dei trasporti, a norma dell'art. 3, lettera *a*), della legge 23 maggio 1980, n. 242.

Il capo della segreteria partecipa alle riunioni del comitato senza diritto di voto.

Art. 13.

*Norme transitorie*

Sino alla costituzione degli organismi di coordinamento di cui al precedente art. 8, le intese e gli accordi tra il Ministero della difesa ed il Ministero dei trasporti saranno adottati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dei trasporti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1981

PERTINI

SPADOLINI — SCHIETROMA — BALZAMO — LAGORIO — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 20 *agosto* 1981
*Atti di Governo, registro n.* 34, *foglio n.* 32

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 agosto 1981, n. 485.

**Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, recante norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di comunicazioni e trasporti.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto lo statuto della regione autonoma siciliana, approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Viste le determinazioni della commissione paritetica prevista dall'art. 43 dello statuto della regione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dei trasporti, della marina mercantile, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, è sostituito dal seguente:

« La regione siciliana esercita, nell'ambito del proprio territorio, tutte le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato nelle materie concernenti le comunicazioni ed i trasporti regionali di qualsiasi genere, ai sensi dell'art. 20 ed in relazione all'art. 17, lettera *a*), dello statuto ».

Art. 2.

L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, è sostituito dal seguente:

« Per l'esercizio delle attribuzioni spettanti alla regione in forza dell'articolo precedente passano alle dipendenze della regione ed entrano a far parte integrante della sua organizzazione amministrativa i seguenti uffici periferici del Ministero dei trasporti in Sicilia:

la direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, compresa la sezione di Catania e con esclusione dei centri prova veicoli a motore e dispositivi di cui al decreto ministeriale 10 aprile 1968, n. 428;

gli uffici provinciali che operano alle dipendenze e nell'ambito di detta direzione.

Per l'esercizio delle attribuzioni degli uffici suelencati non trasferite alla regione siciliana a norma del presente decreto lo Stato continua ad avvalersi degli uffici medesimi.

Il trasferimento alla regione dei predetti uffici comporta la successione allo Stato nei diritti ed obblighi inerenti agli immobili sede degli uffici stessi e del relativo arredamento.

L'amministrazione regionale ha facoltà di avvalersi degli uffici e degli organi consultivi operanti nel settore e non trasferiti alla regione; uguale facoltà ha l'amministrazione dello Stato nei confronti degli uffici e degli organi della regione.

La regione, nell'esercizio delle funzioni alla stessa spettanti a norma del presente decreto, si avvale del personale dello Stato in servizio presso gli uffici trasferiti con il precedente primo comma in posizione di comando, sino alla emanazione delle norme integrative del presente decreto relative al passaggio del personale suddetto dallo Stato alla regione.

Nelle ipotesi che dette norme non siano state ancora emanate, il personale stesso, salvo che non abbia chiesto di rimanere nei ruoli statali, è trasferito alla regione all'atto dell'entrata in vigore delle norme che regoleranno i rapporti finanziari definitivi tra lo Stato e la regione, ai sensi dell'art. 12 della legge 9 ottobre 1971, n. 825. Al personale trasferito alla regione a norma del presente comma è fatta salva la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del passaggio ».

Art. 3.

L'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, è sostituito dal seguente:

« Sono esercitate dall'amministrazione regionale le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato, ivi comprese la vigilanza e la tutela, in ordine agli enti, agli istituti, compresi quelli consorziali, ed alle organizzazioni operanti nelle materie di cui all'art. 1 del presente decreto, nonchè in ordine ai concessionari di pubblici servizi di trasporto, esistenti nel territorio della regione ».

Art. 4.

L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, è sostituito dal seguente:

« Sono da considerare regionali i pubblici servizi di comunicazioni e trasporti, ad eccezione di quelli esercitati dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, che si svolgono esclusivamente nell'ambito della regione.

Rientrano, tra l'altro, tra i servizi regionali ai sensi del comma precedente:

*a*) le linee automobilistiche di servizio pubblico sia di persone che di merci, sostitutive di linee tranviarie e ferroviarie in concessione e di linee delle ferrovie dello Stato definitivamente soppresse, a norma del regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575;

*b*) le linee ferroviarie in concessione;

*c*) i servizi pubblici tranviari, ivi comprese le linee metropolitane urbane ed extraurbane, i servizi filoviari, le funicolari terrestri ed ogni altro mezzo di trasporto terrestre a funi senza rotaie;

*d*) le attribuzioni concernenti l'applicazione del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive aggiunte e modificazioni, limitatamente agli autoservizi pubblici di trasporto di persone e di merci e le autorizzazioni al trasporto di cose per conto terzi e al servizio di noleggio da rimessa. Tali attribuzioni sono esercitate dal competente organo regionale in conformità ai criteri adottati in materia dal Ministero dei trasporti;

*e*) ogni altra attribuzione in materia di comunicazioni e trasporti di interesse regionale ».

Art. 5.

All'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, è aggiunto il seguente comma:

« Qualora il trasporto debba essere eseguito con mezzi adibiti ai servizi pubblici di competenza della regione, i relativi provvedimenti sonó adottati d'intesa con il competente organo regionale ».

Art. 6.

Con il passaggio alla regione dei servizi relativi alle linee ferroviarie di cui alla lettera *b*) del precedente art. 4 cessa il concorso dello Stato, fermi restando a carico del bilancio statale gli oneri già maturati all'atto del passaggio stesso.

Art. 7.

Nelle materie concernenti le comunicazioni ed i trasporti non trasferite in forza del presente decreto l'amministrazione regionale svolge un'attività amministrativa secondo le direttive del Governo dello Stato.

Art. 8.

Gli articoli 5, 6, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, sono abrogati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 6 agosto 1981

PERTINI

SPADOLINI — BALZAMO — MANNINO — LA MALFA — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 20 *agosto* 1981
*Atti di Governo, registro n.* 34, *foglio n.* 33

*DECRETI MINISTERIALI*

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 20 agosto 1981.

**Aumento della posta unitaria di giuoco dei concorsi pronostici Enalotto, Totocalcio e Totip.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL TESORO, DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE E DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 8 giugno 1962, n. 587;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 330 del 2 dicembre 1980, con il quale il prezzo della posta unitaria di giuoco dei concorsi pronostici Enalotto, Totocalcio e Totip venne fissato in L. 186;

Ritenuta l'opportunità di aumentare il prezzo della posta di giuoco dei concorsi pronostici anzidetti;

Decreta:

A decorrere dai concorsi che si svolgeranno la settima successiva a quella della pubblicazione del presente decreto, il prezzo della posta unitaria di giuoco dei concorsi pronostici Enalotto, Totocalcio e Totip, esercitati rispettivamente dallo Stato, dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) e dall'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.), è fissato in L. 232.

La giuocata minima non può essere inferiore a due poste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 agosto 1981

*Il Ministro delle finanze*
FORMICA

*Il Ministro del tesoro*
ANDREATTA

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste*
BARTOLOMEI

*Il Ministro del turismo e dello spettacolo*
SIGNORELLO

(5140)

## *DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO*

DECRETO 29 gennaio 1981, n. **486**.

**Autorizzazione alla cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Milano ad acquistare un immobile.**

N. 486. Decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Milano viene autorizzata ad acquistare, in via di sanatoria, al prezzo di L. 10.985.744, un appartamento rappresentato da cinque locali più servizi con balcone e vano cantinato sito in Abbiategrasso (Milano), via Piatti n. 7, di proprietà dei signori Giovanni Porta e Luigi Tizzoni, come da atto di compravendita 11 gennaio 1966, n. 1269 di repertorio, a rogito dott. Rodolfo Parigi, notaio in Tradate (Milano), registrato a Varese in data 25 gennaio 1966, n. 1269, da adibire ad uffici di zona.

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 12 *agosto* 1981
*Registro n.* 1 *Lavoro, foglio n.* 155

DECRETO 29 maggio 1981, n. **487**.

**Autorizzazione all'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale, in Roma, ad acquistare un complesso immobiliare.**

N. 487. Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale (ENAIP), in Roma, viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di lire 155.000.000, un complesso immobiliare sito in Decimomannu (Cagliari), nella « regione S. Vito » sulla via Cungiau Mereu n. 1, costituito da appezzamento di terreno di mq 19,325 distinto in catasto al foglio 14 particella 31, e sul quale insistono i seguenti fabbricati: *a*) padiglione prefabbricato, direzione, aule e servizi complessivi mq 190 coperti; *b*) padiglione prefabbricato quattro aule e servizi mq 190; *c*) padiglione prefabbricato due aule laboratorio chimico, una aula disegno servizi mq 190; *d*) padiglione prefabbricato mensa self service, cucina, dispensa, due camerette e un bagno mq 240; *e*) padiglione prefabbricato direzione didattica mq 190; *f*) due villette prefabbricate per dotazione personale mq 138; *g*) due padiglioni prefabbricati ad uso officine mq 960; *h*) una costruzione deposito e porcilaia mq 75; *i*) complesso di arredi, di proprietà della Società attività istruzione e orientamento professionale (SAIOP S.p.a.), come da contratto condizionato di compravendita 21 luglio 1972, redatto in scrittura privata e autenticato dal dottor Giuseppe Intersimone, notaio in Roma, registrato a Roma in data 1° agosto 1972, n. 5539/c, allo scopo di consentire al predetto ente di entrare in possesso a titolo di piena proprietà del complesso immobiliare di cui sopra ove lo stesso ente svolge già attività di formazione professionale per i lavoratori.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 12 *agosto* 1981
*Registro n.* 1 *Lavoro, foglio n.* 156

DECRETO 25 giugno 1981, n. **488**.

**Soppressione dell'ufficio di conciliazione esistente nella frazione di Beffi del comune di Acciano.**

N. 488. Decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1981, col quale, sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, l'ufficio di conciliazione esistente nella frazione di Beffi del comune di Acciano (L'Aquila) viene soppresso. Il decreto entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 3 *agosto* 1981
*Registro n.* 30 *Giustizia, foglio n.* 58

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Autorizzazione all'Università degli studi di Bari ad acquistare un immobile**

Con decreto del prefetto della provincia di Bari 8 luglio 1981, n. 1840 Div. AES/AS, l'Università degli studi di Bari è stata autorizzata ad acquistare l'immobile sito in Bari in via Peucetia angolo via Caldarola, di proprietà della società Spirmar dei fratelli Palmiotti, per il prezzo complessivo di L. 1.330.000.000, da destinare alle esigenze istituzionali della predetta Università.

**(5002)**

**Autorizzazione all'Università degli studi di Firenze ad acquistare un immobile**

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze 10 luglio 1981, n. 510 Div. I, l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad acquistare dalla società Giovanni Masini e Figli porzione dell'immobile urbano, sito in Firenze, via Palazzo dei Diavoli numeri 59, 61, 63 e 65, per il prezzo di L. 820.000.000 da destinare a residenza per studenti di detta Università.

**(5003)**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale**

Con decreto ministeriale 25 maggio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicrem, con sede e stabilimento in Pizzighettone (Cremona), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° dicembre 1980 al 31 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 giugno 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Dansi, con sede e stabilimento in Varese, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 marzo 1981 al 27 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Studio 5, con stabilimento in Mugnano di Napoli (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ge.Com., stabilimento di Pozzuoli (Napoli), è prolungata al 26 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società Industriale di Lanzo (Torino), è prolungata al 14 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Marta di Torino, è prolungata al 28 gennaio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Marta di Torino, è prolungata al 28 aprile 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Marta di Torino, è prolungata al 28 luglio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Marta di Torino, è prolungata al 28 ottobre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Marta di Torino, è prolungata al 28 gennaio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Marta di Torino, è prolungata al 26 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tec Friuli di Cormons (Gorizia), è prolungata al 3 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Novagum, in liquidazione, con sede e stabilimento in Arcisate (Varese), è prolungata al 21 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Metalli industriale, stabilimento di Villa Carcina (Brescia), è prolungata all'11 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Uniconfex, con sede e stabilimento in Covo (Bergamo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° dicembre 1980 al 31 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. 1P-Industria chimica per l'arredamento, con sede in Roma e stabilimento a Calenzano, ora Uno Pi resine-Industria chimica per l'arredamento, è prolungata all'11 febbraio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. 1P-Industria chimica per l'arredamento, con sede in Roma e stabilimento a Calenzano, ora Uno Pi resine-Industria chimica per l'arredamento, è prolungata all'11 maggio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. 1P-Industria chimica per l'arredamento, con sede in Roma e stabilimento a Calenzano, ora Uno Pi resine-Industria chimica per l'arredamento è prolungata all'11 agosto 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. 1P-Industria chimica per l'arredamento con sede in Roma e stabilimento a Calenzano, ora Uno Pi- resine-Industria chimica per l'arredamento,

è prolungata all'11 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. IP-Industria chimica per l'arredamento, con sede in Roma e stabilimento a Calenzano, ora Uno Pi resine-Industria chimica per l'arredamento, è prolungata al 14 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli Chiampesan, con sede e stabilimento in Sandrigo (Vicenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 febbraio 1981 al 23 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pravis di Pravisdomini (Pordenone) è prolungata all'11 agosto 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pravis di Pravisdomini (Pordenone) è prolungata all'11 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pravis di Pravisdomini (Pordenone) è prolungata all'11 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pravis di Pravisdomini (Pordenone). è prolungata al 10 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Applicazioni tecniche con sede in Arenzano (Genova), è prolungata al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio La Porta Vincenzo, con sede in Napoli, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1981 al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettera *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SO.G.A.I. - Società gestione attività industriali, con sede e ufficio in Sasso Marconi e stabilimento in Rioveggio (Bologna), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 dicembre 1979 all'8 giugno 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SO.G.A.I. - Società gestione attività industriali, con sede e ufficio in Sasso Marconi e stabilimento in Rioveggio (Bologna), è prolungata al 10 settembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SO.G.A.I. - Società gestione attività industriali, con sede e ufficio in Sasso Marconi e stabilimento in Rioveggio (Bologna) è prolungata all'8 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Iplatex - Produzione finte pelli ed affini con stabilimento in Ottaviano (Napoli) è prolungata al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

**(5130)**

### Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 21 luglio 1981 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore cartario operanti nel comune di Fiumefreddo Siculo (Catania), il periodo di 180 giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 4 agosto 1981 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Ib-Mei di Asti, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 4 agosto 1981 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore elettromeccanico operanti nel comune di Asti, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 17 agosto 1981 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Sisma, con sede in Milano, stabilimento di Rovereto (Trento), è prolungata per un trimestre.

**(5129)**

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 164

**Corso dei cambi del 21 agosto 1981 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 1231,05 | 1231,05 | 1231 — | 1231,05 | 1231 — | 1225 — | 1230,95 | 1231,05 | 1231,05 | 1231,05 |
| Dollaro canadese | 1018 — | 1018 — | 1019 — | 1018 — | 1018,28 | 1018 — | 1018 — | 1018 — | 1018 — | 1018 — |
| Marco germanico | 499,87 | 499,87 | 499,80 | 499,87 | 499,55 | 501 — | 499,50 | 499,87 | 499,87 | 499,85 |
| Fiorino olandese | 449,94 | 449,94 | 450,10 | 449,94 | 449,76 | 449,95 | 449,69 | 449,94 | 449,94 | 449,95 |
| Franco belga | 30,83 | 30,83 | 30,85 | 30,83 | 30,81 | 30,80 | 30,84 | 30,83 | 30,83 | 30,85 |
| Franco francese | 208,33 | 208,33 | 208,75 | 208,33 | 208,44 | 209 — | 208 — | 208,33 | 208,33 | 208,35 |
| Lira sterlina | 2299 — | 2299 — | 2297 — | 2299 — | 2297,66 | 2301 — | 2298 — | 2299 — | 2299 — | 2299 — |
| Lira irlandese | 1826 — | 1826 — | 1824 — | 1826 — | 1824,34 | — | 1822,50 | 1826 — | 1826 — | — |
| Corona danese | 159,74 | 159,74 | 159,75 | 159,74 | 159,35 | 159,70 | 159,69 | 159,74 | 159,74 | 159,75 |
| Corona norvegese | 202 — | 202 — | 201,35 | 202 — | 201,48 | 202 — | 201,90 | 202 — | 202 — | 202 — |
| Corona svedese | 235,17 | 235,17 | 234,80 | 235,17 | 234,87 | 235,15 | 235,50 | 235,17 | 235,17 | 235,15 |
| Franco svizzero | 574,95 | 574,95 | 574,90 | 574,95 | 574,02 | 575 — | 575,30 | 574,95 | 574,95 | 574,95 |
| Scellino austriaco | 71,31 | 71,31 | 71,20 | 71,31 | 71,07 | 71,30 | 71,25 | 71,31 | 71,31 | 70,30 |
| Escudo portoghese | 18,70 | 18,70 | 18,65 | 18,70 | 18,62 | 18,70 | 18,25 | 18,70 | 18,70 | 18,70 |
| Peseta spagnola | 12,457 | 12,457 | 12,41 | 12,457 | 12,41 | 12,45 | 12,457 | 12,457 | 12,457 | 12,45 |
| Yen giapponese | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,392 | 5,40 | 5,392 | 5,40 | 5,40 | 5,40 |

**Media dei titoli del 21 agosto 1981**

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5% 1935 | 39,825 |
| Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82 | 91,250 |
| » 5,50% » » 1968-83 | 83,950 |
| » 5,50% » » 1969-84 | 80,050 |
| » 6% » » 1970-85 | 76,550 |
| » 6% » » 1971-86 | 70,150 |
| » 6% » » 1972-87 | 70,800 |
| » 9% » » 1975-90 | 70,800 |
| » 9% » » 1976-91 | 72,375 |
| » 10% » » 1977-92 | 77,500 |
| » 12% (Beni Esteri 1980) | 69,375 |
| » 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 | 69,075 |
| Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% | 90,275 |
| » » » Ind. 1-10-1979/81 | 99,425 |
| » » » » 1-12-1979/81 | 99,075 |
| » » » » 1- 1-1980/82 | 99,250 |
| » » » » 1- 3-1980/82 | 98,200 |
| » » » » 1- 5-1979/82 | 97,725 |
| » » » » 1- 5-1980/82 | 97,375 |
| Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1980/82 | 98 — |
| » » » » 1- 7-1979/82 | 98,100 |
| » » » » 1- 7-1980/82 | 98,275 |
| » » » » 1- 8-1980/82 | 98,550 |
| » » » » 1-10-1979/82 | 97,100 |
| » » » » 1-10-1980/82 | 97,600 |
| » » » » 1-12-1980/82 | 98,425 |
| » » » » 1- 1-1980/83 | 98,325 |
| » » » » 1-10-1980/83 | 98,950 |
| » » » » 1- 3-1981/84 | 97,625 |
| Buoni Tesoro Nov. 5,50% 1- 4-1982 | 91,975 |
| » » Pol. 12% 1- 1-1982 | 97,075 |
| » » » 12% 1- 4-1982 | 95,375 |
| » » » 15% 1- 1-1983 | 94,775 |
| » » » 12% 1-10-1983 | 86,025 |
| » » » 12% 1- 1-1984 | 84,425 |
| » » » 12% 1- 4-1984 | 84,150 |
| » » » 12% 1-10-1984 | 82,900 |
| » » Nov. 12% 1-10-1987 | 82 — |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* MAROLDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 21 agosto 1981**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1231 — |
| Dollaro canadese | 1018 — |
| Marco germanico | 499,685 |
| Fiorino olandese | 449,815 |
| Franco belga | 30,835 |
| Franco francese | 208,165 |
| Lira sterlina | 2298,50 |
| Lira irlandese | 1824,25 |
| Corona danese | 159,715 |
| Corona norvegese | 201,95 |
| Corona svedese | 235,335 |
| Franco svizzero | 575,125 |
| Scellino austriaco | 71,28 |
| Escudo portoghese | 18,475 |
| Peseta spagnola | 12,457 |
| Yen giapponese | 5,396 |

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di L'Aquila.**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 7 gennaio 1980, per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di L'Aquila;

Visto il decreto ministeriale in data 2 maggio 1981 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di L'Aquila, nell'ordine appresso indicato:

1. De Negri Errico . . . . . punti 105,750 su 132
2. Boianelli Fernando . . . . . » 94,740 »
3. Tollis Aldo . . . . . . . » 89,903 »
4. Scotto Michele . . . . . . » 86,722 »
5. D'Angelo Domenico . . . . . » 86,104 »
6. Lauletta Angelo . . . . . . » 85,450 »
7. Lauria Rocco . . . . . . » 84,498 »
8. Pecora Vito . . . . . . . » 83,766 »
9. Labriola Antonio . . . . . . » 83,600 »
10. Patriarca Emilio . . . . . . » 82,933 »
11. Guido Pasquale . . . . . . » 82,698 »
12. La Rocca Pietro . . . . . . » 82,686 »
13. Melandri Eligio . . . . . . » 80,828 »
14. Zagordo Cosimo . . . . » 80,778 »
15. Savino Giuseppe . . . . . » 80,733 »
16. Serraglio Giovanni . . . . » 79,649 »
17. Ciccone Saverio . . . . . » 79,563 »
18. Di Massa Pelino . . . . . . » 78,796 »
19. Federici Glauco . . . . . » 78,627 »
20. Campinoti Nelio . . . . . . » 78,289 »
21. Giordano Nicolò . . . . . . » 78,056 »
22. Lo Martire Stelio . . . . » 77,997 »
23. Torella Michele . . . . . . » 77,773 »
24. Gotelli Giorgio . . . . . . » 77,748 »
25. Accarino Rosario . . . . . » 76,681 »
26. Perfetti Luigi . . . . . . » 77,627 »
27. Pretolani Michele . . . . . . » 77,611 »
28. Pazzaglia Mario . . . . . . » 76,738 »
29. Rizzo Guido . . . . . . . » 76,409 »
30. Liberti Gennaro . . . . . . » 76,408 »
31. Caldarella Antonino . . . . » 76,401 »
32. Gianfranchi C. Ruggero . . . . » 76,104 »
33. Augurio Garibaldi . . . . » 75,983 »
34. Silvestri Boris . . . . . . » 75,952 »
35. Chindamo Giuseppe » 75,797 »
36. Bondioni Pietro . . . » 75,752 »
37. Villani Benedetto . . . » 75,750 »
38. Pace Antonino . . . . » 75,500 »
39. Frisullo Vincenzo . . . . . » 75,202 »
40. Pesente Elio . . . . . . . » 74,976 »
41. Becattini Alfredo . . . . . punti 74,916 su 132
42. Onofri Ermanno . . . . » 74,382 »
43. Paoluzi Remo . . . . . . » 74,219 »
44. Domina Mariano . . . . . . » 73,986 »
45. Di Caprio Salvatore . . . . . » 73,866 »
46. Girardi Filippo . . . . . . » 73,759 »
47. Aprile Pietro Maria . . . . . » 73,527 »
48. Di Martino Antonino . . . . . » 73,520 »
49. Trivelloni Alberto . . » 73,468 »
50. Nardelli Antonio . . . . . . » 73,459 »
51. Fisicaro Antonino . . . . . » 73,390 »
52. Lucchini Lino . . . . . . » 73,080 »
53. Brun Flavio . . . . . . . » 72,646 »
54. Frisi Doro . . . . . . » 72,566 »
55. Di Stefano Mario . . . . » 72,466 »
56. De Felice Renato . . . . . » 72,214 »
57. Muriana Giuseppe . . . . . » 72,072 »
58. Faillace Peppino . . . . . . » 71,926 »
59. Bianco Antonio . . . . . » 71,722 »
60. Lanzillotta Attilio . . . . . » 71.662 »
61. Scorza Saverio . . . . . » 71,446 »
62. Guggino Giuseppe . . . . . » 71,336 »
63. Caleffi Esterino . . . . . » 71,221 »
64. Franco Vincenzo . . . . . . » 71,186 »
65. Zambelli Carlo I. . . . . . » 71,051 »
66. Carlomagno Michele . . . . . » 70,732 »
67. Bruni Ugo . . . . . . . » 70,609 »
68. Matarrese Sebastiano . . . . » 70,576 »
69. Di Domenica Vittorio . . . . » 70,388 »
70. Famiglietti Mario . . . . . » 70,366 »
71. Rampelli Vincenzo . . . . . » 70,316 »
72. Castellaneta Nicola . . . . . » 70,234 »
73. Sorge Giuseppe . . . . . » 70,084 »
74. Mingolla Aldo . . . . . . » 70,083 »
75. Amorelli Giuseppe . . . . . » 69,866 »
76. Tabarrini Agostino . . . . . » 69,818 »
77. Franco Giacomino . . . . . » 69,740 »
78. Gigliotti Giovanni . . . . . » 69,722 »
79. Nasuti Antonio . . . . . » 69,520 »
80. Capuano Rosario . . . . . . » 69,393 »
81. Luchetti Loreto . . . . . . » 69,033 »
82. Catalano Giovanni . . . . . » 68,887 »
83. Priolo Vincenzo . . . . . . » 68,563 »
84. Zaffanella Aldo . . . . . . » 68,538 »
85. Patriarca Mario . . . . . . » 68,520 »
86. Calasso Mario . . . . » 68,304 »
87. Ruglioni Otello . . . . . . » 68,119 »
88. Ricci Rudio . . . . . . » 67,923 »
89. Ladogana Raffaele . . . . » 67,782 »
90. Coniglione Sebastiano . . . . » 67,545 »
91. Nigri Mario . . . . . . . » 67,459 »
92. Busillo Giovanni . . . . . . » 67,247 »
93. Marinelli Gaspero . . . . . » 67,240 »
94. Aceti Pietro . . . . . . . » 66,916 »
95. Santoro Pasquale . . . . . » 66,760 »
96. Contini Graziano . . . . . . » 66,457 »
97. Caldarella Nicolò . . . . . . » 66,365 »
98. Di Caro Sebastiano . . . . . » 66,205 »
99. Liotta Calogero . . . . . . » 66,199 »
100. Luzzi Francesco . . . . . . » 66,170 »
101. Monaco Teodoro . . . . . . » 65,809 »
102. Salvatore Fausto . . . . . . . » 65,702 »

| | | | |
|---|---|---|---|
| 103. Olivieri Antonio | punti | 65,533 | su 132 |
| 104. Matassa Lidio | » | 65,432 | » |
| 105. Giugno Domenico | » | 64,956 | » |
| 106. Mastrogiovanni Carmelo | » | 64,856 | » |
| 107. Alba Calogero | » | 64,767 | » |
| 108. Fabbro Raffaello | » | 64,050 | » |
| 109. Chittaro Mario | » | 63,815 | » |
| 110. Licata Giovanni | » | 63,766 | » |
| 111. Bruno Carmelo | » | 63,500 | » |
| 112. Loiodice Michele | » | 63,340 | » |
| 113. Costardi Felice | » | 63,149 | » |
| 114. Totaro Francesco | » | 62,800 | » |
| 115. Amico Salvatore | » | 62,574 | » |
| 116. Criscuoli Matteo | » | 62,466 | » |
| 117. Cerretti Ernesto | » | 62,393 | » |
| 118. Boccia Michele | » | 62,066 | » |
| 119. Puglisi Domenico | » | 61,863 | » |
| 120. Triarico Ennio | » | 61,666 | » |
| 121. Calabrò Nicola | » | 61,632 | » |
| 122. Merlino Antonio | » | 61,220 | » |
| 123. Brusatin Leo Fernando | punti | 61,136 | su 132 |
| 124. Farruggia Gerlando | » | 61,100 | » |
| 125. Giordano Giovanni | » | 60,965 | » |
| 126. Minelli Elio | » | 60,366 | » |
| 127. Bruni Giacinto | » | 60,052 | » |
| 128. Pedroli Alberto | » | 60,000 | » |
| 129. Siracusa Ennio | » | 59,152 | » |
| 130. Benevole Romano | » | 59,099 | » |
| 131. De Gennaro Luigi | » | 58,750 | » |
| 132. Cafardi Severino | » | 58,438 | » |
| 133. La Candia Michele | » | 57,800 | » |
| 134. Accogli Italo Balbo | » | 52,326 | » |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1981

p. *Il Ministro*: CORDER

(4711)

# REGIONI

## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 19 giugno 1981, n. 53.
**Interventi per il diritto allo studio.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 26 *giugno* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
*Obiettivi*

In conformità ai principi della Costituzione, dello Statuto regionale toscano e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che si frappongono alla partecipazione di ogni cittadino alla comunità scolastica e ne ostacolano il pieno sviluppo della persona, i comuni intervengono per promuovere le condizioni per l'effettiva generalizzazione del diritto allo studio dall'infanzia all'assolvimento dell'obbligo, nonché sostenere la diffusione della scuola a tempo pieno, le iniziative formative e la sperimentazione didattica ed educativa, agevolare la prosecuzione degli studi dopo il compimento dell'obbligo e l'acquisizione della formazione professionale quale premessa per rendere effettivo il diritto al lavoro.

Art. 2.
*Scuola materna e dell'obbligo*

Nella fascia dell'istruzione materna e dell'obbligo, ivi compresi i corsi per adulti ai fini dell'assolvimento dell'obbligo stesso, vengono attuati i seguenti interventi:

*a*) servizio di trasporto, ivi compresi i relativi oneri assicurativi, da realizzarsi anche mediante facilitazioni di viaggio sui mezzi di linea ordinaria;

*b*) servizi di mensa;

*c*) fornitura di mezzi finanziari per l'acquisto di pubblicazioni per biblioteche di classe, di circolo e di istituto, e di attrezzature e materiale didattico di uso collettivo, nonché di pubblicazioni ed altro materiale didattico di uso individuale per gli studenti della scuola media in condizioni economiche disagiate;

*d*) sostegno delle attività integrative, del processo educativo e di sperimentazione ai sensi della legge 4 agosto 1977, n. 517, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419;

*e*) ogni altro intervento volto al perseguimento delle finalità di cui all'art. 1.

I comuni provvedono all'erogazione gratuita dei libri di testo per le scuole elementari, determinando le modalità per l'acquisto e la distribuzione dei libri stessi.

Ferma restando l'applicazione della legislazione statale relativa all'uso dei libri di testo, qualora il genitore o chi ne fa le veci rinunci, all'atto dell'iscrizione dell'alunno alla prima classe elementare, alla erogazione gratuita dei libri di testo, la somma equivalente al costo dei libri stessi è posta a disposizione del consiglio di circolo per gli interventi di cui alla precedente lettera *c*). La rinuncia può essere revocata entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dall'anno scolastico successivo.

Art. 3.
*Scuola secondaria superiore e formazione professionale*

Nella fascia dell'istruzione secondaria superiore ed artistica, ivi compresi i conservatori musicali, le accademie di belle arti ed i corsi per adulti volti al conseguimento di titoli di studio, ed in quella della formazione professionale, vengono attuati i seguenti interventi:

*a*) servizio di trasporto, normalmente mediante facilitazioni di viaggio sui mezzi di linea ordinaria;

*b*) servizio di mensa;

*c*) fornitura di mezzi finanziari per l'acquisto di pubblicazioni per biblioteche di classe e di istituto, di attrezzature ed altro materiale didattico di uso collettivo;

*d*) ogni altro intervento volto al perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 1.

Art. 4.
*Interventi per studenti capaci e meritevoli in condizioni di disagio economico*

Al fine di consentire agli studenti capaci e meritevoli in condizione di disagio economico il proseguimento degli studi oltre la scuola dell'obbligo, vengono attuati gratuitamente in loro favore gli interventi di cui all'art. 3, lettere *a*) e *b*), ed erogati contributi per l'acquisto di libri di testo.

In mancanza di scuola analoga a quella frequentata in località raggiungibile quotidianamente senza eccessivo disagio dalla residenza dello studente, vengono forniti posti gratuiti o semigratuiti in convitti e pensionati, ivi compresi quelli na-

zionali, ed erogati contributi a totale o parziale rimborso delle spese sostenute per l'alloggio fuori dalla propria sede di residenza.

I benefici previsti dai due precedenti commi vengono attribuiti per concorso.

I relativi bandi devono indicare i benefici offerti, i requisiti richiesti relativi al merito e alle condizioni di disagio, i criteri di priorità e di preferenza, con particolare riferimento, per ciò che concerne i benefici di cui al secondo comma, alla distanza tra la località di residenza e la sede della scuola frequentata.

I benefici vengono attribuiti per l'intera durata dell'anno scolastico e confermati per gli anni successivi del corso di studio ove sia conseguita la promozione alla classe superiore e permanga la condizione di disagio economico; in casi eccezionali, debitamente motivati e documentati, i benefici possono essere confermati anche in difetto della promozione alla classe superiore.

Art. 5.

*Posti gratuiti e semigratuiti nei convitti*

Al fine di consentire la frequenza della scuola d'obbligo agli alunni che appartengono a famiglie di disagiate condizioni economiche e sono impossibilitati a raggiungere quotidianamente la sede scolastica, possono essere conferiti posti gratuiti o semigratuiti nei convitti.

I posti sono attribuiti per concorso. Il relativo bando deve indicare, tra l'altro, le modalità per la conferma del beneficio anche per gli anni successivi.

Art. 6.

*Destinatari degli interventi*

Gli interventi di cui ai precedenti articoli sono attribuiti agli studenti delle scuole statali e degli enti territoriali ed ai frequentanti i corsi della formazione professionale gestiti direttamente dagli enti delegati o da questi finanziati.

Tali interventi sono altresì attribuiti ai frequentanti le altre scuole materne e le scuole e gli istituti di ogni ordine e grado, autorizzati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, la cui attività non abbia fini di lucro.

Queste ultime istituzioni, per favorire il coordinamento degli interventi per il diritto allo studio da parte dei comuni, presenteranno agli stessi il programma annuale corredato delle domande degli interessati e, a fine anno, un rendiconto relativo alla utilizzazione dei contributi.

I benefici previsti dagli articoli 4 e 5 sono attribuiti gratuitamente, per un periodo corrispondente alla durata dei corsi di studio, ai figli degli emigrati rientrati in Italia, in deroga alle procedure e ai requisiti previsti dagli stessi articoli.

Art. 7.

*Contribuzione degli utenti agli oneri dei servizi*

I destinatari degli interventi di cui all'art. 2, lettere *a*) e *b*), e all'art. 3, lettere *a*) e *b*), usufruiscono degli interventi stessi contribuendo alla copertura finanziaria dei relativi costi.

La contribuzione potrà essere differenziata in fasce connesse con il reddito della famiglia dello studente.

Sono esonerati da ogni contribuzione gli studenti frequentanti le scuole materne e dell'obbligo che versano in condizioni di particolare disagio economico.

Del servizio di mensa organizzato per gli alunni delle scuole materne statali può fruirne il personale docente addetto alla loro vigilanza durante la consumazione del pasto.

Art. 8.

*Assistenza socio-sanitaria*

Le unità sanitarie locali attuano gli interventi di assistenza sociale e medico-psichica e di assistenza ai minorati psico-fisici in ogni ordine di scuola secondo quanto disposto dalla legge regionale 12 marzo 1977, n. 18, istitutiva del servizio di assistenza alla famiglia, alla maternità, all'infanzia e ai giovani in età evolutiva.

Art. 9.

*Programmazione regionale*

Il programma regionale per l'attuazione del diritto allo studio, definito nel quadro del programma regionale di sviluppo economico, determina gli obiettivi generali da conseguire mediante i programmi distrettuali e l'attività dei comuni, le priorità settoriali e territoriali, l'incidenza minima della contribuzione degli utenti ai costi dei servizi e promuove la definizione dei progetti regionali di intervento di cui al successivo art. 11.

Esso dispone per il periodo corrispondente a quello del bilancio pluriennale, assume come riferimento finanziario le sue disponibilità ed è soggetto ad approvazione annuale in funzione della scorrevolezza del bilancio stesso ai sensi dell'art. 49 della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28.

Alla formulazione del programma regionale concorrono i comuni ed i consigli scolastici distrettuali secondo le rispettive competenze.

Art. 10.

*Programmazione distrettuale*

I consigli scolastici distrettuali, con riferimento ai rispettivi territori, elaborano ogni anno entro il mese di marzo ed ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, il programma generale di intervento per l'anno scolastico successivo.

Il programma distrettuale, tenuto conto delle indicazioni contenute nel programma regionale, definisce gli obiettivi dell'intervento ed indica le aree prioritarie in cui deve realizzarsi.

Art. 11.

*Progetti regionali di intervento*

Al fine di realizzare un graduale ed organico riequilibrio dell'intervento, il programma regionale per l'attuazione del diritto allo studio definisce i settori e le aree prioritarie nei quali dovranno essere promossi e realizzati progetti regionali di intervento.

Il consiglio regionale emana direttive specifiche per la formazione dei progetti distrettuali.

I consigli scolastici distrettuali, d'intesa con i comuni compresi nel territorio del distretto, elaborano i progetti.

Il consiglio regionale, esaminati i progetti distrettuali, definisce il progetto regionale ed il piano di ripartizione dei finanziamenti che vengono assegnati ai comuni secondo l'indicazione dei progetti distrettuali.

Art. 12.

*Organizzazione e gestione degli interventi*

L'organizzazione degli interventi viene definita ogni anno d'intesa fra i comuni compresi nel territorio di ogni distretto scolastico entro il mese di maggio con un programma che tiene conto dei livelli di fabbisogno da soddisfare, delle risorse disponibili e delle indicazioni contenute nel programma del consiglio scolastico distrettuale.

Nelle aree in cui il bacino di utenza degli insediamenti scolastici si estende oltre i confini distrettuali interessando i territori di più distretti, le scelte relative all'organizzazione dell'intervento saranno assunte d'intesa con tutti i comuni degli altri distretti.

La gestione degli interventi è compito dei comuni nel cui territorio hanno sede le scuole, fatti salvi la gestione dell'intervento previsto dalla lettera *a*) del precedente art. 3, che è compito dei comuni di residenza degli studenti, e accordi diversi che possano intervenire fra i comuni dell'ambito distrettuale o interdistrettuale per particolari esigenze attinenti la funzionalità ed economicità dell'intervento anche in relazione alle situazioni di cui al precedente comma.

E' compito del comune di residenza l'erogazione degli interventi a favore degli studenti che, per la particolare ubicazione del comune di provenienza, frequentano le scuole situate in regioni contermini nelle quali trova applicazione il principio della residenza.

All'organizzazione ed alla gestione degli interventi per i frequentanti i corsi di formazione professionale, provvede l'ente delegato secondo le modalità previste dai primi due commi del presente articolo.

Art. 13.

*Contributi ai consigli scolastici distrettuali*

Al fine di sostenere l'attività di documentazione e di ricerca riguardante la programmazione del diritto allo studio, la Regione assegna un contributo ai consigli scolastici distrettuali.

Il programma di finanziamento viene definito annualmente dalla giunta regionale, sulla base delle richieste dei consigli scolastici distrettuali e previa relazione al consiglio regionale.

Art. 14.
*Ripartizione dei finanziamenti regionali*

Il finanziamento per gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 sono ripartiti fra i comuni sulla base dei seguenti parametri:

*a*) il 40 % in proporzione diretta al numero dei frequentanti le scuole di ogni ordine e grado con sede nel territorio comunale;

*b*) il 10 % in proporzione diretta al numero degli studenti che frequentano scuole secondarie superiori con sede in comune diverso da quello di residenza;

*c*) il 20 % in proporzione diretta al rapporto fra popolazione residente in nuclei e case sparse e popolazione totale residente in ciascun comune;

*d*) il 30 % in proporzione inversa alle condizioni socio-economiche del territorio di ciascun comune.

Le condizioni socio-economiche di cui alla lettera *d*) del comma precedente, sono determinate in base agli specifici indicatori che saranno adottati dal consiglio regionale.

Per le ripartizioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) del comma precedente vengono utilizzati gli ultimi dati disponibili.

Al riparto dei finanziamenti provvede la giunta regionale con deliberazione da adottarsi entro il 31 gennaio di ogni anno.

Art. 15.
*Finanziamento degli interventi*

Al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge si farà fronte, per l'anno 1981, con gli stanziamenti previsti dai capitoli 11000, 11020, 11040, 11060.

Per gli anni successivi al 1981 sono istituiti nuovi capitoli di spesa con la denominazione sottoindicata, al finanziamento dei quali sara provveduto con le singole leggi di bilancio:

interventi per l'attuazione del diritto allo studio a favore degli alunni delle scuole materne, dell'obbligo e secondarie superiori di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 19 giugno 1981, n. 53;

fondo per il finanziamento dei progetti regionali di intervento di cui all'art. 11 della legge regionale 19 giugno 1981, n. 53;

contributi ai consigli scolastici distrettuali di cui all'articolo 13 della legge regionale 19 giugno 1981, n. 53.

Gli interventi nella fascia della formazione professionale sono finanziati con gli stanziamenti previsti dalla legge regionale di delega in materia.

Art. 16.
*Norma finale*

La presente legge entra in vigore con l'inizio dell'anno scolastico 1981-82. A partire da tale data sono abrogate le leggi regionali 7 giugno 1975, n. 71 e 24 maggio 1980, n. 66.

La gestione dell'intervento previsto dalla lettera *a*) del precedente art. 3 competerà ai comuni di residenza degli studenti a partire dal 1° gennaio 1982. Per il periodo settembre-dicembre 1981 la gestione dell'intervento continua a far carico ai comuni sede di scuola media superiore.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 19 giugno 1981

LEONE

*La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 12 maggio 1981 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 12 giugno 1981.*

(4483)

# REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1981, n. **12.**

**Ulteriori provvidenze a favore dell'artigianato.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del 1° luglio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

*Titolo I*
FINALITÀ E BENEFICIARI

Art. 1.
*Finalità*

La regione Molise concorre con i benefici contemplati dalla presente legge e nei limiti degli stanziamenti di bilancio appositamente previsti, allo sviluppo delle attività artigianali, al loro rinnovo, alla promozione della cooperazione ed alla tutela e valorizzazione dell'artigianato che abbia tradizioni regionali o prerogative artistiche.

Art. 2.
*Programma*

In relazione alle finalità di cui al precedente articolo la giunta regionale sentita la competente commissione consiliare in armonia con le linee programmatiche generali, presenta al consiglio regionale, prima del termine di presentazione del bilancio di previsione per l'esercizio successivo, proposte sugli obiettivi ed i criteri del programma annuale di interventi.

Art. 3.
*Beneficiari*

I soggetti beneficiari della legge, se non altrimenti disposto nei singoli titoli, sono le imprese artigiane costituite in forma individuale od associata, situate sul territorio regionale, regolarmente iscritte agli albi provinciali delle imprese artigiane istituiti con la legge 25 luglio 1956, n. 860, o alla sezione speciale degli albi, se trattasi di consorzi fra imprese artigiane o fra cooperative artigiane.

*Titolo II*
AGEVOLAZIONI RELATIVE AGLI INVESTIMENTI FISSI

Art. 4.
*Contributi in conto capitale*

Alle imprese artigiane vengono concessi contributi in conto capitale per i seguenti investimenti:

*a*) acquisto, costruzione, ampliamento, ammodernamento di immobili pertinenti alle attività artigiane;

*b*) acquisto, costruzione, ampliamento, ammodernamento di immobili pertinenti alle finalità istituzionali delle cooperative artigiane di garanzia, delle cooperative e dei consorzi fra imprese artigiane;

*c*) acquisto di macchinari ed attrezzature atti ad assicurare il miglioramento e l'aumento della produzione;

*d*) allacci elettrici, idrici, di gas combustibili e simili;

*e*) realizzazione di opere ed installazione di impianti rivolti al miglioramento dei servizi sociali e delle condizioni di sicurezza e di igiene del lavoro, nonchè alla salvaguardia dell'ambiente;

*f*) costruzione di locali, annessi a quelli di produzione, per piccole mostre di prodotti.

I contributi relativi agli investimenti di cui al comma precedente nel caso di nuove costruzioni o ampliamenti non possono essere estesi al valore del terreno.

L'importo del contributo in conto capitale non può superare il 40% delle spese ammesse a contributo per le singole imprese associate.

Art. 5.

*Modalità*

Le domande di concessione dei benefici di cui all'art. 4 devono pervenire, tramite raccomandata con avviso di ritorno, alla giunta regionale corredate dalla seguente documentazione:

*a*) per le iniziative di cui ai punti *a*), *b*), *d*), *e*), *f*):

1) elaborati grafici redatti da un tecnico qualificato approvati dalla commissione comunale per l'edilizia;

2) computo metrico estimativo;

3) certificato d'iscrizione all'albo delle imprese artigiane;

4) dimostrazione di proprietà del suolo sul quale si intende edificare o dell'immobile da riattare;

5) relazione illustrativa intesa ad evidenziare gli obiettivi cui tende l'investimento;

*b*) per le iniziative di cui al punto *c*):

1) preventivi di spesa delle ditte fornitrici;

2) certificato d'iscrizione all'albo delle imprese artigiane;

3) relazione illustrativa intesa ad evidenziare gli obiettivi cui tende l'investimento.

In ogni caso dovranno essere presentati:

*a*) dichiarazione, sotto la propria responsabilità, dalla quale risulti se, per le medesime iniziative, siano stati richiesti ed ottenuti, anche da altri enti, agevolazioni contributive o creditizie;

*c*) dichiarazione, con firma autenticata, dalla quale risulti l'esistenza o meno di protesti non soddisfatti nell'ultimo biennio, e che non sia aperta a proprio carico una procedura fallimentare.

Art. 6.

*Procedimento per la concessione*

Con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, sentita la competente commissione consiliare, vengono concessi i contributi di cui alla presente legge.

Art. 7.

*Liquidazione*

Con decreto del presidente della giunta regionale, si provvede alla liquidazione dei predetti contributi sulla base di idoneo accertamento effettuato dai competenti uffici.

Art. 8.

*Obblighi dei beneficiari*

Le imprese artigiane che fruiscano delle agevolazioni di cui alla presente legge non possono:

*a*) distogliere dall'uso previsto, per un periodo di almeno 5 anni dalla data di acquisto, i macchinari, gli impianti e le attrezzature ammessi a contributo;

*b*) destinare le opere edilizie oggetto del contributo ad usi diversi da quelli previsti per un periodo di almeno 10 anni a partire dalla data di ultimazione delle opere.

Art. 9.

*Subentro nel diritto a contributo*

Qualora, prima della riscossione del contributo, si verifichi il passaggio di proprietà dell'azienda per successione o per atti tra vivi, il contributo potrà essere liquidato al subentrante a condizione che questi prosegua la stessa attività e presenti i medesimi requisiti del titolare precedente.

Art. 10.

*Restituzione del contributo*

Il contributo dovrà essere restituito all'amministrazione regionale nei casi di:

alienazione dei beni prima dei termini di cui all'art. 8 a soggetti che non destinino detti beni alla stessa attività o non posseggano i requisiti per l'ammissione a contributo;

diversa destinazione dei macchinari e delle opere oggetto di contributi prima dei termini di cui all'art. 8;

trasferimento dell'impresa dal territorio regionale, qualora avvenga prima dei termini fissati dall'art. 8;

nei casi di subentro per successione da parte di soggetti che non proseguono l'attività.

Art. 11.

*Compatibilità*

I contributi in conto capitale di cui all'art. 4 non sono compatibili con altri contributi della stessa natura previsti da altre leggi regionali o dello Stato.

La somma dei contributi in conto capitale e dei finanziamenti agevolati non può superare complessivamente l'ammontare dell'investimento cui i contributi si riferiscono.

Art. 12.

*Accertamenti e controlli*

La giunta regionale si riserva il diritto di accertare e controllare in qualsiasi momento e con le modalità e gli strumenti che riterrà opportuni, l'effettiva destinazione dei benefici concessi e del rispetto degli impegni previsti dalla presente legge.

*Titolo III*

CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI SU MUTUI A MEDIO TERMINE

Art. 13.

La regione Molise, sulla base di apposita convenzione, contribuisce alla costituzione di un fondo istituito presso la Cassa per il credito alle aziende artigiane, ai sensi dell'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685.

L'apporto regionale è destinato alla concessione di contributi in conto interessi sulla parte di finanziamento eccedente l'importo massimo ammesso dallo Stato per le operazioni della Cassa per il credito alle aziende artigiane.

Art. 14.

Gli investimenti ammessi a beneficiare del mutuo a tasso agevolato per effetto del contributo regionale di cui all'articolo precedente sono i seguenti:

*a*) acquisto, costruzione, ampliamento e riattamento di immobili adibiti ad attività produttive, ivi compresi quei locali ad uso abitazione strettamente annessi e ad essi funzionali;

*b*) acquisto, costruzione, ampliamento, ammodernamento degli immobili necessari al perseguimento delle finalità istituzionali delle cooperative di garanzia, delle cooperative e dei consorzi fra imprese artigiane;

*c*) acquisto di macchinari ed attrezzature atti ad assicurare il miglioramento e l'aumento della produzione;

*d*) acquisti per formazione di scorte di materie prime e prodotti finiti;

*e*) acquisti delle aree necessarie agli investimenti di cui ai punti *a*) e *b*) del presente articolo.

Art. 15.

*Tassi di interesse*

Il tasso di interesse annuo a carico del mutuatario per le operazioni di cui al precedente art. 4 è fissato nella misura stabilita dalle vigenti leggi statali che regolano la materia.

Art. 16.

*Modalità per l'accesso al mutuo*

La domanda di contributo a carico dell'apporto regionale di cui all'art. 13 deve essere presentata alla Cassa per il credito alle aziende artigiane con le modalità previste dalla legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni e deve contenere esplicita richiesta di poter usufruire delle agevolazioni di cui alla presente legge.

*Titolo IV*

ISTITUZIONE DEL FONDO DI GARANZIA REGIONALE

Art. 17.

La regione Molise ha facoltà di prestare garanzia fidejussoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 1944 del codice civile, comma terzo, in relazione alle operazioni di cui all'art. 13 nel caso in cui il mutuatario non sia in grado di offrire agli istituti di credito proprie garanzie reali.

Art. 18.

*Costituzione di un fondo di garanzia*

Ai fini di cui all'articolo precedente possono essere istituiti, anche attraverso la finanziaria regionale uno o più fondi regionali di garanzia.

I fondi di cui al comma precedente sono costituiti da specifici stanziamenti della Regione o della finanziaria e possono essere alimentati dalle provvigioni di imprese artigiane di cui al comma successivo.

Le imprese che beneficiano di mutui assistiti dai fondi regionali di garanzia sono tenute a corrispondere una provvigione dell'1% annuo sul valore garantito.

*Titolo V*

LOCAZIONE FINANZIARIA AGEVOLATA

Art. 19.

Le imprese artigiane che non possono beneficiare delle provvidenze di cui alla legge 2 maggio 1976, n. 183, ai fini di realizzare investimenti dei tipi previsti ai precedenti articoli 4 e 14, possono avvalersi della locazione finanziaria agevolata attraverso specifici interventi della regione Molise.

La locazione finanziaria consiste nell'acquisto o costruzione di beni mobili ed immobili da parte del locatore, a richiesta e su indicazione del locatario, con facoltà di quest'ultimo di divenire proprietario, al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo convenuto.

Art. 20.

*Esercenti la locazione finanziaria agevolata*

La locazione finanziaria agevolata mediante l'intervento regionale sarà esercitata anche dalla Finmolise S.p.a.:

*a)* entro l'importo massimo di 500 milioni per ogni singola azienda relativamente ad immobili destinati ad attività produttive e/o a servizi, impianti, macchinari e mezzi speciali semoventi costituenti un complesso produttivo organico, preferibilmente integrale, a beneficio di imprese artigiane disposte ad insediarsi in aree industriali indicate dalla regione Molise in stabilimenti aggregati purchè la superficie coperta da utilizzare da ciascuna impresa non superi i 2000 mq;

*b)* entro l'importo massimo di 200 milioni per ciascuna operazione, relativamente ad immobili destinati ad attività produttive e/o impianti, macchine e mezzi speciali semoventi, a beneficio di singole imprese artigiane ovunque localizzate sul territorio regionale.

Art. 21.

*Erogazione a società*

Per le operazioni di locazione finanziaria agevolata di cui agli articoli 19 e 20 la Regione potrà erogare alla Finmolise e/o a società controllate da questa ultima, per i tipi di beni rispettivamente previsti dall'art. 20:

*a)* un contributo in conto capitale, nella misura del 40 %, per investimenti realizzati da singole imprese, e nella misura del 60 %, per interventi realizzati da concorsi di imprese, dell'ammontare dell'investimento ammissibile;

*b)* un contributo, cumulabile con quello di cui alla lettera precedente, in conto interessi, pari al 70 % del tasso di riferimento, stabilito dal Ministero del tesoro, su un finanziamento della durata di 15 anni e di un ammontare pari al 30 % dell'investimento ammissibile;

*c)* in alternativa al contributo in conto interessi, un contributo immediato, integrativo di quello in conto capitale, determinato mediante attualizzazione con tasso uguagliato a quello fissato dal Ministero del tesoro ai sensi del comma quarto dell'art. 17 della legge 2 maggio 1976, n. 183, dello stesso contributo in conto interessi riferito ad un finanziamento virtuale di 15 anni.

Le procedure per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo saranno stabilite da apposite convenzioni da stipularsi tra la Regione e le società locatrici.

Art. 22.

Le operazioni di locazione finanziaria, di cui agli articoli 19, 20 e 21, sono effettuate tramite la Finmolise S.p.a. e con società collegate, controllate o con la stessa convenzionate.

Art. 23.

*Modalità di erogazione*

Il contributo in conto capitale eventualmente integrato dalla attualizzazione del contributo in conto interessi nei termini previsti dall'art. 21, sarà erogato dalla Regione alla società locatrice, in unica soluzione, al momento della registrazione del contratto di locazione finanziaria stipulato con il conduttore, previa l'approvazione da parte della Regione stessa della proposta d'intervento inoltrato dalla società locatrice interessata con tutta la documentazione occorrente.

Art. 24.

*Consorzi artigiani*

Qualora gli interventi di cui all'art. 20 vengono richiesti da un consorzio di artigiani, lo stesso può ottenere le agevolazioni previste all'art. 20 anche per quote parti dell'investimento da utilizzare per interesse comune o da destinare ad eventuali futuri membri del consorzio.

Art. 25.

*Cauzione*

Le società locatrici non potranno chiedere una cauzione superiore al 20 % dell'investimento globale.

Il prezzo di acquisto dei beni locali, a fine locazione, dovrà essere predeterminato in modo da non superare l'1 % dell'investimento originario.

*Titolo VI*

VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI ARTIGIANI

Art. 26.

Ai fini della propaganda e diffusione dei prodotti artigiani la Regione può partecipare a mostre, fiere ed altre manifestazioni anche organizzate da altri enti.

La Regione può concedere altresì contributi in conto capitale ad aziende artigiane, singole od associate, per la partecipazione a mostre, fiere e ad altre manifestazioni ed attività inerenti la commercializzazione dei prodotti.

Art. 27.

I contributi vengono tempestivamente deliberati dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore all'artigianato, sentita la competente commissione consiliare, in base alle domande presentate dalle imprese artigiane come specificato nell'art. 29 tenendo conto della validità delle varie manifestazioni e dell'opportunità della partecipazione delle ditte richiedenti.

Art. 28.

L'entità del contributo è stabilita nella misura del 50 % a favore delle imprese singole e dell'80 % a favore delle cooperative e dei consorzi, delle spese relative all'acquisizione dello spazio, alla tassa di iscrizione ed al trasporto e assicurazione dei prodotti.

Art. 29.

Per chiedere il contributo, le imprese artigiane dovranno presentare domanda all'assessorato regionale all'artigianato con tre mesi di anticipo per ogni singola manifestazione, allegando alla domanda stessa il certificato d'iscrizione all'albo delle imprese artigiane.

Art. 30.

Per la liquidazione al contributo, le imprese artigiane dovranno presentare il consuntivo corredato dalle relative fatture ed altri documenti di spesa, entro trenta giorni dalla fine della manifestazione alla quale hanno partecipato.

Art. 31.

*Mostre permanenti*

La Regione ha la facoltà di promuovere, anche attraverso la finanziaria regionale l'apertura di sale di mostre permanenti dei prodotti artigiani, a livello regionale e interregionale, su richiesta di enti, di cooperative fra artigiani e di consorzi.

Art. 32.

La giunta regionale può erogare contributi a fondo perduto per le iniziative di cui al precedente articolo e per le spese inerenti:

*a*) il fitto dei locali;

*b*) l'arredamento;

*c*) le spese di gestione,

nella misura che la stessa delibererà, su proposta dell'assessore regionale all'artigianato.

Art. 33.
*Norme finali e transitorie*

E' abrogata la legge regionale n. 41 del 31 maggio 1975, fatta salva la definizione delle pratiche presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 34.
*Norma finanziaria*

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge saranno finanziati con quota parte dei fondi attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 9 della citata legge n. 281/1970.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1981 sono apportate le variazioni in aumento degli stanziamenti di competenza e di cassa indicate nel prospetto allegato *A* annesso alla presente legge, mentre nello stesso stato di previsione della spesa sono apportate le variazioni in diminuzione indicate nell'annesso prospetto *B*.

Per gli esercizi futuri con la legge approvativa dei rispettivi bilanci sarà determinato l'importo degli stanziamenti dei capitoli di spesa derivanti dall'applicazione della presente legge.

Art. 35.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 20 giugno 1981

d'AIMMO

(*Omissis*).

**(4343)**

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

**ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA**

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo . . . . . . . . . . . . **L. 60.000**
Semestrale . . . . . . . . . . **L. 33.000**
Un fascicolo . . . . . . . . . **L. 350**

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo . . . . . . . . . . . . **L. 22.000**
Semestrale . . . . . . . . . . **L. 12.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

**ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI**

Annuo . . . . . . . . . . . . **L. 52.000**
Semestrale . . . . . . . . . . **L. 29.000**

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

**Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno**

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento**

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100812330)